

Senato della Repubblica

Commissione Finanze e Tesoro

A.S. 2362

(Conversione in legge DL 59/2016, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione)

Audizione

17 maggio 2016

L'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana ringrazia la Commissione per questa occasione di approfondimento su un tema di grande importanza, come quello del recupero dei crediti nelle procedure esecutive e concorsuali, che interessa i risparmiatori e l'intero comparto bancario.

Al riguardo, l'Organismo Unitario dell'Avvocatura esprime apprezzamento per l'intento di rendere più efficaci le azioni esecutive a tutela del creditore, nell'ottica di garantire una concreta tutela dei diritti ma non può non evidenziare che trattasi dell'ennesimo ricorso alla decretazione d'urgenza che opera rilevanti modifiche al codice civile, al codice di procedura civile ed alle relative norme di attuazione nonché legge fallimentare.

Al riguardo, il ricorso alla decretazione d'urgenza, seppur in grado di garantire tempi celeri di attuazione comporta il rischio della carenza di organicità di disposizioni introdotte in un impianto normativo che è oggetto di continue modifiche.

L'Oua rileva pertanto la necessità che si proceda ad una riforma organica dell'intero impianto codicistico relativo alle esecuzioni.

In ogni caso, nell'ottica di semplificazione ed accelerazione dei tempi di svolgimento delle procedure esecutive, l'OUA ritiene necessario l'inserimento di una norma che preveda il rilascio telematico della formula esecutiva.

L'Oua ritiene altresì che all'avvocatura vada riconosciuto il ruolo di protagonista della giurisdizione in ogni sua parte ed in particolare in quelle fasi di passaggio dalla giurisdizione alla esecuzione in cui è opportuno e costituzionalmente orientato che i soggetti dotati di potere particolarmente incisivi siano giuridicamente formati con esperienza specifica nelle singole fasi in cui si trovano ad operare.

Nell'ottica di fornire un ausilio per il miglioramento delle norme contenute nel disegno di legge n. 2362 (d.l. 59/2016 recante disposizioni in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione) l'Organismo Unitario dell'Avvocatura ha elaborato delle proposte di modifica del testo che si riportano di seguito.

Legenda: in giallo è evidenziato il testo che si propone in addenda, in grigio è indicato il testo che si propone di eliminare, in carattere Arial è evidenziato il commento.

Art. 1

Pegno mobiliare non possessorio

1. Gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possono costituire un pegno non possessorio per garantire i crediti loro concessi, presenti o futuri, se determinati o determinabili e con la previsione dell'importo massimo garantito, inerenti all'esercizio dell'impresa.

2. Il pegno non possessorio può essere costituito su beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa, a esclusione dei beni mobili registrati. I beni mobili possono essere esistenti o futuri, determinati o determinabili anche mediante riferimento a una o più categorie merceologiche o a un valore complessivo. Ove non sia diversamente disposto nel contratto, il debitore o il terzo concedente il pegno e' autorizzato a

trasformare o alienare, nel rispetto della loro destinazione economica, o comunque a disporre dei beni gravati da pegno. In tal caso il pegno si trasferisce, rispettivamente, al prodotto risultante dalla trasformazione, al corrispettivo della cessione del bene gravato o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza che ciò comporti costituzione di una nuova garanzia.

3. Il contratto costitutivo, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto con indicazione del creditore, del debitore e dell'eventuale terzo concedente il pegno, la descrizione del bene dato in garanzia ed il suo valore commerciale, sia di vendita che di locazione, concordato dalle parti ovvero stimato da terzo esperto, del credito garantito e l'indicazione dell'importo massimo garantito.

E' in facoltà delle parti stabilire anche i criteri di svalutazione del bene dato in garanzia.

La valutazione del bene dato in pegno costituisce un necessario requisito della garanzia, dirimente al fine di evitare controversie o code giudiziarie, come previsti appresso sub 7 a)

4. Il pegno non possessorio si costituisce esclusivamente con la iscrizione in un registro informatizzato costituito presso l'Agenzia delle entrate e denominato «registro dei pegni non possessorio»; dalla data dell'iscrizione il pegno prende grado ed è opponibile ai terzi e nelle procedure concorsuali.

5. Il pegno non possessorio, anche se anteriormente costituito ed iscritto, non è opponibile a chi abbia finanziato l'acquisto di un bene determinato che sia destinato all'esercizio dell'impresa e sia garantito da riserva della proprietà sul bene medesimo o da un pegno anche non possessorio, a condizione che il pegno non possessorio sia iscritto nel registro in conformità al comma 6 e che al momento della sua iscrizione il creditore ne informi i titolari di pegno non possessorio iscritto anteriormente.

6. L'iscrizione deve indicare il creditore, il debitore, se presente il terzo datore del pegno, la descrizione del bene dato in garanzia e del credito garantito secondo quanto previsto dal comma 1 e, per il pegno non possessorio che garantisce il finanziamento per l'acquisto di un bene determinato, la specifica individuazione del medesimo bene. L'iscrizione ha una durata di dieci anni, rinnovabile per mezzo di un'iscrizione nel registro effettuata prima della scadenza del decimo anno. In mancanza di richiesta di rinnovo, dopo dieci anni, l'iscrizione viene cancellata d'ufficio ovvero su richiesta della parte interessata.

Diversamente, si protrarrebbe sine die una iscrizione comunque gravosa per il garante.

La cancellazione della iscrizione può essere richiesta di comune accordo da creditore pignoratizio e datore del pegno o domandata giudizialmente **in caso di estinzione del credito garantito e/o di inadempimento della parte garantita.**

Tanto pare opportuno, per limitare al minimo il ricorso alla A.G.

Le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il registro, gli obblighi a carico di chi effettua tali operazioni nonché le modalità di accesso al registro stesso sono regolati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, prevedendo modalità esclusivamente informatiche. Con il medesimo decreto sono stabiliti i diritti di visura e di certificato, in misura idonea a garantire almeno la copertura dei costi di allestimento, gestione e di evoluzione del registro. Al fine di consentire l'avvio della attività previste dal presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2016 e di euro 100.000 per l'anno 2017.

7. Al verificarsi di un evento che determina l'escussione del pegno, il creditore, previo avviso scritto al datore della garanzia e agli eventuali titolari di un pegno non possessorio trascritto successivamente, ha facoltà di procedere:

a) alla vendita dei beni oggetto del pegno trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del credito fino a concorrenza della somma garantita e con l'obbligo di informare immediatamente per iscritto il datore della garanzia dell'importo ricavato e di restituire contestualmente l'eccedenza; la vendita è effettuata dal creditore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di non apprezzabile valore **ovvero fino ad un valore massimo di € 5.000,** DELE: da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati; l'operatore esperto è nominato di comune accordo tra le parti o, in mancanza, è designato dal giudice; in ogni caso è effettuata, a cura del creditore, la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile;

Preferibile indicare un valore massimo (indicato forfetariamente in € 5.000) ed evitare la stima di terzi "*operatori esterni*", sia per i tempi che per i costi che ciò richiederebbe; del resto, la stima preventiva del bene in garanzia, prevista sub 3, dovrebbe risolvere il problema.

b) alla escussione dei crediti oggetto di pegno fino a concorrenza della somma garantita;

c) ove previsto nel contratto di pegno e iscritto nel registro delle imprese, alla locazione del bene oggetto del pegno imputando i canoni a soddisfacimento del proprio credito fino a concorrenza della somma garantita, DELE a condizione che il contratto preveda i criteri e le modalità di valutazione del corrispettivo della locazione; il creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto al datore della garanzia stessa;

d) ove previsto nel contratto di pegno e iscritto nel registro delle imprese, all'appropriazione dei beni oggetto del pegno fino a concorrenza della somma garantita, secondo il valore attribuito in occasione del contratto, DELE a condizione che il contratto preveda anticipatamente i criteri e le modalità di valutazione del valore del bene oggetto di pegno e dell'obbligazione garantita; il creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto al datore della garanzia il valore attribuito al bene ai fini dell'appropriazione.

In linea con la modifica sub 3, una volta indicato il valore in sede di contratto, le suestese modifiche sono necessarie e consequenziali

8. In caso di fallimento del debitore il creditore può procedere a norma del comma 7, solo dopo che il suo credito è stato ammesso al passivo con prelazione.

Se il bene dato in garanzia è una azienda oppure un ramo d'azienda oppure altra università di beni o di rapporti in blocco, si applica l'art. 105 LF e la liquidazione viene affidata al curatore fallimentare, salvo il privilegio speciale del creditore pignoratizio.

Lasciare la liquidazione di un'azienda (o di una università di beni) al creditore pignoratizio potrebbe arrecare problemi operativi agli organi della procedura fallimentare ed ai creditori concorsuali, oltre che limitare la commerciabilità e rischiare la svalutazione.

9. Entro tre mesi dalla comunicazione di cui alle lettere a), c) e d), il debitore -o il terzo datore di pegno- deve agire in giudizio nei confronti del creditore pignoratizio a tutela di tutti i suoi diritti DELE per il risarcimento del danno quando la vendita è avvenuta in violazione dei criteri e delle modalità di cui alle predette lettere a), c) e d) e non corrispondono ai valori correnti di mercato il prezzo della vendita, il corrispettivo della locazione ovvero il valore comunicato a norma della disposizione di cui alla lettera c).

Anziché limitare la eventuale domanda giudiziale al risarcimento del danno, è preferibile concedere termini di decadenza per ogni eventuale azione nascente dal contratto

10. Agli effetti di cui agli articoli 66 e 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 il pegno non possessorio è equiparato al pegno.

Art. 2

Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 48 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 48-bis (Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato). –

Il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico può essere garantito dal trasferimento, in favore del creditore o di una società dallo stesso controllata o al medesimo collegata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e autorizzata ad acquistare, detenere, gestire e trasferire diritti reali immobiliari, della proprietà di un immobile o di un altro diritto immobiliare dell'imprenditore o di un terzo, sospensivamente condizionato all'inadempimento del debitore a norma del comma 5. **il valore commerciale dell'immobile è concordato dalle parti ovvero stimato da terzo esperto; le parti hanno la facoltà di stabilire anche le modalità di svalutazione.**

Tale determinazione è necessaria per evitare postume contestazioni sul valore, con aggravio di costi ed allungamento dei tempi.

2. In caso di inadempimento, il creditore ha diritto di avvalersi degli effetti del patto di cui al comma 1, purché al proprietario sia corrisposta l'eventuale differenza tra il valore di stima del diritto e l'ammontare del debito inadempito e delle spese di trasferimento.

3. Il trasferimento non può essere convenuto in relazione a immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, del coniuge o di suoi parenti e affini entro il terzo grado.

4. Il patto di cui al comma 1 può essere stipulato al momento della conclusione del contratto di finanziamento o, anche per i contratti in corso al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, per atto notarile, in sede di successiva modificazione delle condizioni contrattuali. Qualora il finanziamento sia già garantito da ipoteca, il trasferimento sospensivamente condizionato all'inadempimento, una volta trascritto, prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente all'iscrizione ipotecaria.

5. Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre sei mesi dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre sei mesi dalla scadenza anche di una sola rata, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre sei mesi, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento. Al verificarsi dei presupposti di cui al presente comma, il creditore è tenuto a notificare al debitore e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, nonché a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile successivamente alla trascrizione del patto di cui al comma 1 una dichiarazione di volersi avvalere degli effetti del patto di cui al medesimo comma, secondo quanto previsto dal presente articolo, precisando l'ammontare del credito per cui procede.

6. Decorsi sessanta giorni dalla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5, senza che il debitore od il terzo abbiano estinto l'obbligazione pecuniaria, il creditore comunica loro che la condizione si è verificata e che quindi procederà con gli ulteriori adempimenti per il perfezionamento del trasferimento del bene e per la annotazione della cancellazione della condizione sospensiva DELE: che chiede al presidente del tribunale del luogo nel quale si trova l'immobile la nomina di un perito per la stima, con relazione giurata, del diritto reale immobiliare oggetto del patto di cui al comma 1. Si applica l'articolo 1349, primo comma, del codice civile. Il perito comunica il valore di stima al debitore, e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, al creditore nonché a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile successivamente alla trascrizione del patto di cui al comma 1.

DELE: /. Qualora il debitore contesti la stima, il creditore ha comunque diritto di avvalersi degli effetti del patto di cui al comma 1 e l'eventuale fondatezza della contestazione incide sulla differenza da versare al titolare del diritto reale immobiliare.

La soluzione alternativa proposta, che tiene conto del valore del bene predeterminato, pare più logica e più aderente alle esigenze di celerità, evitando il ricorso al tribunale per la stima ma anche per le eventuali contestazioni

8. La condizione sospensiva di inadempimento, verificatisi i presupposti di cui al comma 5, si considera avverata al momento della 60 gg. dopo la notificazione/comunicazione di cui al comma 6 DELE "creditore" al debitore e all'eventuale terzo datore del valore di stima di cui al comma 6 ovvero al momento

dell'avvenuto versamento all'imprenditore della predetta differenza, qualora il valore di stima sia superiore all'ammontare del debito inadempito, comprensivo di tutte le spese ed i costi del trasferimento. Il contratto di finanziamento contiene l'espressa previsione di un conto corrente bancario, **esente da spese**, intestato al titolare del diritto reale immobiliare, sul quale il creditore deve accreditare l'importo pari alla differenza tra il valore di stima e l'ammontare del debito inadempito.

L'avveramento della condizione deve essere necessariamente notificato o, quanto meno, comunicato formalmente al debitore e all'eventuale terzo datore e non al creditore, che ha attivato il procedimento e quindi e ha piena cognizione

9. Ai fini pubblicitari connessi all'annotazione di cancellazione della condizione sospensiva, il creditore, anche unilateralmente, rende nell'atto notarile di avveramento della condizione una dichiarazione, a norma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui attesta l'inadempimento del debitore a norma del comma 5 **e documenta tutti i successivi adempimenti, inclusa la stima dell'immobile** ~~DELE: producendo altresì estratto autentico delle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile.~~

Pare opportuno, prima del perfezionamento del trasferimento dell'immobile, che il creditore documenti il compimento di tutte le formalità previste

10. Può farsi luogo al trasferimento a norma del presente articolo anche quando il diritto reale immobiliare già oggetto del patto di cui al comma 1 sia sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione. In tal caso l'accertamento dell'inadempimento del debitore è compiuto, su istanza del creditore, dal giudice dell'esecuzione e il valore di stima è determinato dall'esperto nominato dallo stesso giudice. Il giudice dell'esecuzione provvede all'accertamento dell'inadempimento con ordinanza, fissando il termine entro il quale il creditore deve versare una somma non inferiore alle spese di esecuzione e, ove vi siano, ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell'istante ovvero pari all'eventuale differenza tra il valore di stima del bene e l'ammontare del debito inadempito. Avvenuto il versamento, il giudice dell'esecuzione, con decreto, dà atto dell'avveramento della condizione. Il decreto è annotato ai fini della cancellazione della condizione, a norma dell'articolo 2668 del codice civile. Alla distribuzione della somma ricavata si provvede in conformità alle disposizioni di cui al libro terzo, titolo II, capo IV del codice di procedura civile.

11. Il comma 10 si applica, in quanto compatibile, anche quando il diritto reale immobiliare è sottoposto ad esecuzione a norma delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

12. Quando, dopo la trascrizione del patto di cui al comma 1, sopravviene il fallimento del titolare del diritto reale immobiliare, il creditore, se è stato ammesso al

passivo, può fare istanza al giudice delegato perché, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, provveda a norma del comma 10, in quanto compatibile.

13. Entro trenta giorni dall'estinzione dell'obbligazione garantita il creditore provvede, mediante atto notarile, a dare pubblicità nei registri immobiliari del mancato definitivo avveramento della condizione sospensiva.».

Art. 3.

(Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi)

1. È istituito presso il Ministero della giustizia un registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure d'insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi. Il registro è accessibile dalla Banca d'Italia, che utilizza i dati e le informazioni in esso contenuti nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, a tutela della sana e prudente gestione degli intermediari vigilati e della stabilità complessiva.

2. Nel registro sono pubblicati le informazioni e i documenti relativi:

- a) alle procedure di espropriazione forzata immobiliare;
- b) alle procedure di pignoramento presso terzo ex art. 543 ss Cod. Proc. Civ;

Si propone di inserire anche le informazioni relative alle espropriazioni presso terzi che sono indubbiamente di interesse degli intermediari finanziari e bancari se si pensa che spesso il terzo pignorato è proprio uno tra loro. Si ricorda che questo procedimento è ormai in larga misura telematico quindi la trasmissione delle relative informazioni dovrebbe essere semplice come per le esecuzioni immobiliari.

c) alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

d) ai procedimenti di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché ai piani di risanamento di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando vengano fatti oggetto di pubblicazione nel registro delle imprese;

e) alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

f) alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti, di piano del consumatore e di liquidazione dei beni di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3.

3. Il registro si compone di una sezione ad accesso pubblico e gratuito e di una sezione ad accesso limitato, aventi il contenuto che segue:

a) relativamente alle procedure di cui al comma 2, nella sezione del registro ad accesso pubblico sono rese disponibili in forma elettronica, in relazione alla tipologia di procedura o di strumento di cui al comma 2, le informazioni e i documenti di cui all'articolo 24,

paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2015/848 e le altre informazioni rilevanti in merito ai tempi e all'andamento di ciascuna procedura o strumento; all'interno di questa sezione possono essere altresì collocate le informazioni e i provvedimenti di cui all'articolo 28, quinto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) relativamente alle procedure di espropriazione forzata immobiliare, nella sezione del registro ad accesso pubblico sono rese disponibili in forma elettronica le informazioni e i documenti individuati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nella individuazione delle informazioni il decreto tiene conto, a fini di tutela della stabilità finanziaria, anche della loro rilevanza per una migliore gestione dei crediti deteriorati da parte degli intermediari creditizi e finanziari;

c) nella sezione del registro ad accesso limitato sono resi disponibili in forma elettronica le informazioni e i documenti relativi a ciascuna procedura o strumento di cui al comma 2, individuate con il decreto dirigenziale di cui alla lettera *b)*.

4. Con il decreto di cui al comma 3, lettera *b)*, sentita la Banca d'Italia per gli aspetti rilevanti a fini di tutela della stabilità finanziaria, sono altresì previste disposizioni per l'attuazione del registro, prevedendo:

a) le modalità di pubblicazione, rettifica, aggiornamento e consultazione dei dati e dei documenti da inserire nel registro, nonché i tempi massimi della loro conservazione;

b) i soggetti tenuti ad effettuare, in relazione a ciascuna tipologia di procedura o strumento, la pubblicazione delle informazioni e dei documenti;

c) le categorie di soggetti che sono legittimati, in presenza di un legittimo interesse, ad accedere alla sezione del registro ad accesso limitato **prevedendo tra gli stessi gli avvocati costituiti nei relativi procedimenti e quelli muniti di procura da parte di enti bancari, finanziari ed assicurativi e società commerciali.** Il contributo dovuto per l'accesso da determinare in misura tale da assicurare almeno la copertura dei costi del servizio e i casi di esenzione; è sempre consentito l'accesso gratuito all'autorità giudiziaria;

Pare che risponda ad un criterio di semplificazione quello di consentire l'accesso al registro degli avvocati che dimostrino di essere costituiti nel determinato procedimento e/o che abbiano la procura finalizzata alla ricerca di dati rinvenibili nel registro. Il consentire l'accesso anche ai legali di società commerciali è un elemento da valutare al fine di rendere più attraente l'Italia ad investitori stranieri che temono in particolare la lentezza e la poca comprensibilità del nostro sistema giudiziario.

d) le eventuali limitate eccezioni alla pubblicazione di documenti con riferimento alle esigenze di riservatezza delle informazioni ivi contenute o all'assenza di valore informativo di tali documenti per i terzi.

5. Il registro deve consentire la ricerca dei dati secondo ciascuna tipologia di informazione

e di documento in esso contenuti e di Tribunale e numero di ruolo dei procedimenti. Le disposizioni contenute nel regolamento assicurano che il registro sia conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2015/848.

Il registro deve identificare il Tribunale avanti il quale pende il procedimento ed il numero di ruolo al fine di consentire ad altri creditori e legittimati di affrontare una ricerca facilitata della procedura e l'accesso alla stessa.

6. Su richiesta del debitore, del curatore, del commissario giudiziale, di un creditore e/o del loro avvocato munito di procura, di chiunque vi abbia interesse o d'ufficio, il giudice delegato o il tribunale competenti possono limitare la pubblicazione di un documento o di una o più sue parti, quando sia dimostrata l'esistenza di uno specifico e meritevole interesse alla riservatezza dell'informazione in esso contenuta. La richiesta di cui al presente comma sospende gli obblighi di pubblicazione dei documenti, o della parte di essi, oggetto della richiesta di esenzione e, qualora la pubblicazione sia già avvenuta, sospende temporaneamente l'accesso ad essi da parte degli interessati. Nelle more della decisione, il giudice può imporre una cauzione al creditore o terzo richiedente.

Gli avvocati degli interessati devono poter avere accesso alle informazioni nell'adempimento dell'incarico professionale.

7. In attuazione degli obiettivi di cui al presente articolo, il Ministero della giustizia, per la progressiva implementazione e digitalizzazione degli archivi e della piattaforma tecnologica ed informativa dell'Amministrazione della Giustizia, in coerenza con le linee del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, commi 513 e 515, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, può avvalersi della Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 24 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della realizzazione dei predetti servizi di interesse generale, la Società provvederà, tramite Consip S.p.A., all'acquisizione dei beni e servizi occorrenti.

8. Per l'istituzione del registro è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2018. Il Ministero della giustizia, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia disciplinano con apposita convenzione, da stipularsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i rispettivi compiti rispetto alla realizzazione, al funzionamento e al monitoraggio del registro, nonché l'eventuale entità della contribuzione finanziaria da parte della Banca d'Italia.

Art. 4.

(Disposizioni in materia espropriazione forzata)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) **OMETTERE:** all'articolo 492, terzo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il

pignoramento deve contenere l'avvertimento che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.»;

Si è in linea di principio contrari a caricare gli atti difensivi di avvisi vari che invece di snellire le procedura aprono il vaso di pandora delle possibili opposizioni agli atti esecutivi in caso di omissione dell'informazione o di sua incompletezza.

b) all'articolo 503, secondo comma, dopo le parole «dell'articolo 568» sono aggiunte le seguenti: «nonché, nel caso di beni mobili, degli articoli 518 e 540-*bis*»;

c) all'articolo 532, secondo comma, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il giudice fissa altresì il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell'articolo 540-*bis*, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all'articolo 164-*bis* delle disposizioni di attuazione del presente codice.»;

d) all'articolo 560:

1) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Il provvedimento è attuato dal **custode avvocato del credito o dall'ufficiale giudiziario competente per territorio** secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano. Per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68.»;

Il custode è spesso un professionista sprovvisto di formazione giuridica quindi si preferisce che questa attività sia affidata o all'avvocato del creditore o all'ufficiale giudiziario competente per territorio.

2) al quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro sette giorni dalla richiesta. La richiesta è formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non può essere resa nota a persona diversa dal custode. La disamina dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro.»;

e) all'articolo 569, quarto comma, le parole «può stabilire» sono sostituite dalle seguenti: «stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura,» e dopo le parole «con modalità telematiche» sono aggiunte le seguenti: «, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice»;

f) all'articolo 588, dopo le parole «istanza di assegnazione» sono aggiunte le seguenti: «, per sé o a favore di un terzo,»;

g) dopo l'articolo 590, è inserito il seguente:

«Art. 590-bis. - (Assegnazione a favore di un terzo). - «Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo deve dichiarare in cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione a norma del presente articolo sono esclusivamente a carico del creditore.»;

h) all'articolo 591, secondo comma, dopo le parole «fino al limite di un quarto» sono aggiunte le seguenti: «e, dopo il terzo tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà»;

i) all'articolo 596, primo comma:

1) dopo le parole: «provvede a formare un progetto di distribuzione,» sono aggiunte le seguenti: «anche parziale,»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il progetto di distribuzione parziale non può superare il novanta per cento delle somme da ripartire.».

l) all'articolo 615, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.»;

m) all'articolo 648, primo comma, la parola «concede» è sostituita dalle seguenti: «**deve può** concedere».

Si ritiene opportuno di affidare al giudice in ciascun caso concreto la scelta di concedere la provvisoria esecuzione parziale, la previsione di un obbligo comprime la discrezionalità del magistrato che trova una sua importante espressione proprio nella scelta fatta di fronte di ogni singolo caso concreto.

2. All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 9-sexies è sostituito dal seguente: «9-sexies. Il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile, entro dieci giorni dalla pronuncia dell'ordinanza di vendita, deposita un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte.

A decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo iniziale, il professionista deposita, con cadenza semestrale, un rapporto riepilogativo periodico delle attività svolte. Entro dieci giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte successivamente al deposito del rapporto di cui al periodo precedente.»;

b) al comma 9-*septies*, primo periodo, le parole: «il rapporto riepilogativo finale previsto per i procedimenti di esecuzione forzata» sono sostituite dalle seguenti: «i rapporti riepilogativi previsti per i procedimenti di esecuzione forzata».

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e l), si applicano ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. La disposizione di cui al comma 1, lettera d), n. 1), si applica agli ordini di liberazione disposti, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. La disposizione di cui alla lettera e) si applica alle vendite forzate di beni immobili disposte dopo il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere f) e g), si applicano alle istanze di assegnazione presentate, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui alla lettera h), si tiene conto, per il computo del numero degli esperimenti di vendita anche di quelli svolti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

(Accesso degli organi delle procedure concorsuali alle informazioni contenute nelle banche dati)

1. All'articolo 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale e l'avvocato del creditore munito di procura possono avvalersi delle medesime disposizioni anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti. Quando di tali disposizioni ci si avvale nell'ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia, l'autorizzazione spetta al giudice del procedimento.».

Si ritiene che risponda all'esigenza di accelerazione consentire anche all'avvocato del creditori di poter accedere alle informazioni.

Roma, 17 maggio 2016